



DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

AREA RICERCA FINALIZZATA, INNOVAZIONE E GREEN ECONOMY

1

LINEE GUIDA APEA

*PER LO SVILUPPO DELLE AREE PRODUTTIVE
ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE NEL LAZIO*

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 10 PAGINE



Sommario

Contesto di riferimento.....	3
1 Finalità.....	5
2 Definizione di APEA regionale.....	5
3 Soggetti costituenti.....	7
4 Ricoscimento di un'Apea regionale	7
5 Coordinamento della gestione.....	8
6 Semplificazione amministrativa.....	9
7 Portale regionale.....	9
8 Promozione e divulgazione.....	10
9 Cessazione dello status di APEA.....	10

2



Contesto di riferimento

3

Il quadro di riferimento a livello nazionale in tema di APEA viene definito dal **D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112** e, in particolare, **dall'articolo 26** "Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate" il quale recita:

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitarie delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati."

In ambito regionale, sono stati progressivamente elaborati ed approvati i seguenti documenti di riferimento.

La **L.R. 6 agosto 1999 n. 14** e, in particolare, **l'articolo 45 comma 1, lettera a)**, in base al quale "sono riservati alla Regione, ...le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione dei criteri per la programmazione, l'individuazione e la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, e per la gestione dei servizi relativi alle aree stesse non demandata ai consorzi industriali".

Successivamente, la Regione Lazio ha approvato la **DGR n. 880 del 9 novembre 2007** "Schema di Protocollo d'intesa per la costituzione della rete CARTESIO, partecipazione della Regione Lazio". Il Protocollo è stato firmato il 29 novembre 2007 tra le Regioni Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Sardegna e Toscana con la finalità principale di promuovere, sostenere e diffondere un approccio cooperativo alla *governance* territoriale mirato a potenziare e valorizzare i percorsi locali verso la sostenibilità.



Più recentemente, con la **DGR n. 41 del 10 febbraio 2015** relativa all'adesione alla **Carta APEA**, è stata ribadita la necessità di dotare la regione di un provvedimento attuativo dell' **Articolo 45 della L.R. 6 Agosto 1999 n. 14**, che *“favorisca l'istituzione delle APEA attraverso la pianificazione strategica, la destinazione di risorse finanziarie, le facilitazioni amministrative ai necessari investimenti anche dei privati, delineando una strategia articolata per la sostenibilità delle attività produttive, promuovendo l'eco-innovazione nelle infrastrutture, nei prodotti, nei processi produttivi, nonché nei servizi come fattore competitivo del sistema economico esistente e di quello relativo ai nuovi insediamenti produttivi ad ogni livello di pianificazione”*.

4

Con l'adesione alla *Carta APEA*, le Regioni sottoscrittrici si sono impegnate a:

- definire un **vocabolario comune**, teso a omogeneizzare la terminologia afferente il tema delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
- definire **criteri minimi comuni** per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
- costruire un **registro** delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
- promuovere, utilizzando gli strumenti normativi e finanziari più opportuni, **tecnologie per l'efficienza energetica** e il miglioramento ambientale nelle aree produttive, incentivando anche lo sviluppo di nuove eco-imprese, soluzioni di simbiosi industriale, gestione ambientale e riuso e risparmio delle risorse
- attuare **semplificazioni amministrative** per le imprese insediate nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, relative ai procedimenti amministrativi, comprese le autorizzazioni uniche in materia ambientale
- attuare **politiche territoriali** convergenti e sinergiche per la sostenibilità delle aree produttive, che attribuiscono un ruolo preminente allo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate.

La citata DGR n. 41/2015 stabilisce un collegamento diretto con il Tavolo Interregionale in materia di APEA ed una partecipazione diretta ad esso di rappresentanti delle Direzioni proponenti, nonché una sinergia per le altre attività di promozione della green economy e della sostenibilità ambientale a favore del sistema produttivo laziale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico della Rete Cartesio (Cluster, Aree Territoriali e Sistemi d'Impresa Omogenei), con l'assistenza di Lazio Innova S.p.A.



1 Finalità

Al fine di promuovere uno sviluppo economico ambientalmente sostenibile ed un modello di gestione delle attività produttive orientato al miglioramento della competitività, delle prestazioni ambientali, industriali e sociali, anche attraverso la riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea, le presenti Linee Guida disciplinano, in attuazione dell' Articolo 45 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 14 del 6 agosto 1999, le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), nell'ambito delle quali si perseguono obiettivi e realizzano programmi per sviluppare ed incrementare:

1. la simbiosi e lo sviluppo industriale e tecnologico sostenibile;
2. l'economia circolare;
3. il riciclo ed il recupero dei rifiuti;
4. la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente anche dal punto di vista paesaggistico;
5. la salubrità e l'igiene dei luoghi di lavoro;
6. la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno;
7. il trattamento delle acque reflue;
8. il contenimento del consumo dell'energia e il suo utilizzo efficace;
9. la prevenzione, il controllo e la gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
10. l'adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci;
11. gli elementi cardine del programma di miglioramento ambientale, produttivo e competitivo.

2 Definizione di APEA regionale

Si definisce APEA regionale un'area destinata ad attività produttiva industriale, artigianale, commerciale, agricola e alle ulteriori attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del DPR 160/2010, anche in forma mista, caratterizzata dalla gestione integrata di infrastrutture, servizi centralizzati e risorse atti a garantire gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica dello sviluppo locale e aumentare la competitività delle imprese insediate.

Le APEA, da un punto di vista territoriale, possono avere carattere *puntuale* o *diffuso*. Nel primo caso, la sede operativa dei Soggetti costituenti risulta ubicata in uno specifico e circoscrivibile ambito localizzativo; nel secondo caso, i Soggetti costituenti possono essere ubicati anche in ambiti territoriali non contigui, ma devono comunque dimostrare di mettere in atto idonei programmi ed azioni finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui sopra anche attraverso una pianificazione strategica.

In ogni caso, le APEA devono essere caratterizzate dalla presenza di:

- a) soggetti giuridici, pubblici e/o privati che attuino cessioni e/o trasferimenti di energia



e/o reflui e/o sottoprodotti (per sottoprodotto si veda la definizione ai sensi dell'art 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)¹ e/o servizi e/o capacità. Le cessioni e/o i trasferimenti di sottoprodotti e/o energia e/o reflui e/o servizi e/o capacità devono essere costanti nel corso dell'anno (se la risorsa è di tipo continuo) ovvero stagionali e/o riferiti a determinati e definiti archi temporali sulla base della disponibilità annuale (se la risorsa è disponibile in misura discontinua) e, comunque, per almeno una tipologia di sottoprodotto/energia/refluo ceduta/trasferita, la quantità deve in ogni caso essere superiore al 20% del totale generato dall'unità che fornisce la risorsa, valutato in valore quantitativo usuale di contabilizzazione (ad es. kg per i sottoprodotti; kWh per l'energia; lt. per i reflui);

- b) una o più infrastrutture, reti, servizi, sistemi comuni, caratterizzati da una gestione unitaria ed integrata degli stessi, idonei a garantire il perseguimento delle finalità dell'APEA di cui sopra;
- c) due o più operatori che, all'interno di un protocollo di intesa, perseguano lo sviluppo congiunto e lo scambio di buone pratiche e ricerche innovative nel campo dell'eco-efficienza e dell'eco-innovazione;
- d) un sistema di gestione effettuato a partire dal bilancio delle risorse input- output dell'APEA, finalizzato a garantirne una gestione efficace, l'efficientamento e la valorizzazione all'interno dell'APEA, anche, ove possibile a livello territoriale, con piani di miglioramento e revisione annuali, secondo la logica PDCA (Plan, Do, Check, Act). Tutti i soggetti compresi nell'APEA devono partecipare al sistema di gestione delle risorse dell'area.

Ciascuna APEA è gestita secondo uno specifico regolamento di adesione e gestione approvato dalla Regione, di seguito denominato regolamento, in linea con i contenuti e le finalità espresse nelle presenti Linee guida e con la normativa di riferimento applicabile. Il regolamento è sottoscritto da ciascun soggetto partecipante.

¹ Articolo 184-bis (Sottoprodotto)

1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. (...omissis...)



3 Soggetti costituenti

Sono Soggetti costituenti l'APEA i soggetti giuridici, pubblici e privati, che aderiscono e partecipano in maniera stabile alle attività e alle iniziative promosse, sottoscrivendo il regolamento e formalizzando l'adesione attraverso il portale web dedicato.

Sono di diritto inclusi fra i Soggetti costituenti il Comune o i Comuni e i Consorzi pubblici per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di seguito denominati consorzi industriali, nel cui ambito territoriale di competenza sono localizzate le APEA.

7

4 Riconoscimento di un'APEA regionale

Le fasi per il riconoscimento di un'APEA Regionale sono:

- Predisposizione, verifica e approvazione del Regolamento.
- Registrazione sul portale della Regione.
- Perfezionamento dell'adesione da parte dei soggetti costituenti.

Il riconoscimento dell'APEA inizia con la predisposizione, da parte dei Soggetti costituenti, del Regolamento che deve essere trasmesso alla Regione Lazio ai fini della verifica e della successiva approvazione con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'assessore all'ambiente.

Dopo l'approvazione del suddetto Regolamento di adesione e gestione, il Presidente del Comitato di coordinamento provvede alla registrazione dell'APEA sul portale regionale ai fini del relativo riconoscimento.

Nel caso in cui il soggetto competente non provveda, la Regione Lazio previa indizione di apposita conferenza di servizi nella quale vengono coinvolti tutti gli enti e i soggetti interessati, può registrare e riconoscere direttamente la APEA.

Successivamente alla registrazione, tutti i Soggetti costituenti l'APEA devono perfezionare la loro adesione completando la parte di competenza sul portale delle APEA e inviando al Comitato di Coordinamento e alla Regione la dichiarazione generata dal sistema al termine della compilazione dei format presenti sul portale web.

Ad ogni APEA viene assegnato un numero progressivo di registrazione. E' facoltà del Soggetto registrante indicare il nome da attribuire all'APEA di riferimento.

Entro 2 mesi dal perfezionamento della registrazione, ciascuno dei Soggetti costituenti deve sottoscrivere il Regolamento sulla cui base si gestiscono tutte le iniziative ed i rapporti tra i soggetti. La mancata sottoscrizione del regolamento specifico comporta automaticamente la cancellazione del Soggetto costituente ovvero dell'APEA stessa qualora la maggioranza dei Soggetti costituenti non ottemperi alla sottoscrizione.

Il regolamento stabilisce le modalità di adesione all'APEA da parte di nuovi soggetti che ne facciano richiesta successivamente al riconoscimento.



5 Coordinamento della gestione

Ciascuna APEA regionale è dotata di un Comitato di Coordinamento composto da un rappresentante di ciascun soggetto costituente e presieduto da uno di essi secondo quanto stabilito dal regolamento. Il Presidente del Comitato di coordinamento è anche l'interfaccia referente per la Regione Lazio.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce periodicamente e, comunque, non meno di 2 volte l'anno, per esaminare e predisporre:

- La programmazione strategica, proposte di progetti e programmi per lo sviluppo sostenibile dell'area e dei Soggetti costituenti, in linea con le finalità dell'APEA definite dalle presenti Linee guida;
- possibilità di sviluppo degli accordi di cessione/trasferimento di sottoprodotti/energia/reflui/servizi/capacità tra i Soggetti costituenti e/o con altri soggetti giuridici presenti nell'area e/o nel territorio limitrofo;
- necessità/opportunità di potenziare l'impiantistica e le infrastrutture da localizzare nel territorio di riferimento dell'APEA, al fine di migliorare le azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'APEA (ad es. incremento delle quantità/tipologie di sottoprodotti/energia/reflui/servizi/capacità ceduti/trasferiti; sviluppo di iniziative per il risparmio energetico, l'eco-efficienza e l'eco-innovazione);
- schede informative per identificare e promuovere, nell'ottica del marketing territoriale, le opportunità localizzative a favore di nuove ed ulteriori iniziative imprenditoriali;
- proposte di miglioramento della *governance* locale e/o regionale negli ambiti in cui è operativa l'APEA, quali ad es. semplificazioni normative e/o autorizzative, etc;
- proposte di modifiche al regolamento dell'APEA da sottoporre alla verifica e approvazione da parte della Regione;
- attività di cooperazione internazionale.

Il Comitato di coordinamento provvede inoltre a predisporre ed aggiornare, almeno annualmente:

- il bilancio delle risorse in entrata ed in uscita dell'intera APEA e di ciascun Soggetto costituente;
- il programma per il miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse da parte dei Soggetti costituenti; lo sviluppo sostenibile secondo criteri di eco-design dell'APEA, la riduzione degli impatti ambientali ed il progressivo e sistematico incremento della qualità ambientale e del sistema produttivo e competitivo nell'area .

Periodicamente, e comunque alla scadenza di ciascun anno solare, i Soggetti costituenti sono tenuti a riportare sulla pagina dedicata del portale le informazioni salienti dell'attività svolta nell'APEA (ad es., quantitativi, tipologie e destinatari di cessioni/trasferimenti; quantità di energia risparmiata/emissioni evitate; esiti delle iniziative programmate, eventi significativi e di interesse comune ...) come stabilito nel Regolamento approvato.

Tutte le attività di coordinamento per l'adeguamento dei regolamenti, nonché la programmazione e la gestione dei finanziamenti e del portale web sono svolte dalla Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive in raccordo, per gli aspetti di competenza, con la direzione regionale preposta alla materia della Tutela dell'Ambiente.



Il potenziamento di infrastrutture e impianti all'interno dell'APEA, mirato ad aumentare la quantità ceduta/trasferita di sottoprodotti e/o energia e/o reflui, avviene sotto l'impulso del Comitato di Coordinamento che ha registrato l'APEA, il quale, coordinandosi con gli enti competenti, attraverso una specifica Conferenza dei Servizi indetta dalla Direzione regionale competente, supporta l'attività volta:

- all'eventuale esproprio dei terreni per la realizzazione dell'opera prevista che sarà considerata di "pubblica utilità";
- all'approvazione dei progetti;
- all'ottenimento di tutti i necessari pareri.

9

6 Semplificazione amministrativa

Con l'intento di favorire lo sviluppo delle attività produttive maggiormente eco-efficienti ed eco-innovative e, più in generale, il perseguimento delle finalità di cui sopra, con successivi provvedimenti potranno essere individuate le forme di semplificazione amministrativa per le imprese operanti all'interno delle APEA.

In particolare, le forme di semplificazione amministrativa potranno essere definite, in conformità alla vigente normativa europea e statale di riferimento, relativamente a:

- procedimenti autorizzativi,
- unificazione delle autorizzazioni,
- procedure per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale,
- semplificazione nella valutazione dei progetti,
- limiti e scadenze previsti nelle autorizzazioni,
- modalità e frequenze dei controlli periodici da parte delle Autorità Competenti.

7 Portale regionale

E' istituito uno specifico portale web regionale delle APEA sui modelli esistenti in ambito europeo ove, in aggiunta alla registrazione, è possibile:

- ottenere informazioni e riferimenti su:
 - o contratti per la gestione delle cessioni/trasferimenti di sottoprodotti/energia/reflui/servizi/capacità e di altre iniziative in linea con le finalità dell'APEA;
 - o proposte di regolamenti specifici da adottare;
 - o modalità di predisposizione del bilancio di risorse;
 - o programmi per il miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse;
- inserire i dati dei trasferimenti/cessioni/condivisioni di energia/sottoprodotti /reflui/servizi/capacità e delle altre iniziative adottate;



- accedere a tutta la normativa di riferimento e alla documentazione tecnica;
- richiedere informazioni e supporto per la creazione / gestione dell'APEA;
- avere informazioni sui finanziamenti disponibili per lo sviluppo dell'APEA;
- inviare richieste e progetti per accedere ai finanziamenti disponibili;
- visionare le schede informative per l'identificazione e la promozione delle opportunità di localizzare nuove iniziative imprenditoriali;
- proporre al mercato, sia dei consumatori sia del mondo produttivo, i servizi, i prodotti innovativi, i cicli produttivi circolari e di simbiosi determinati dall'adesione all'APEA.

8 Promozione e divulgazione

Al fine di favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle APEA regionali, sono predisposti documenti di approfondimento ed organizzati eventi informativi e di sensibilizzazione sul territorio, anche con la partecipazione degli stakeholder individuati per l'ambito di riferimento.

L'attività di promozione e divulgazione riguarderà, ad esempio:

- buone pratiche nazionali ed internazionali a cui ispirare la creazione e lo sviluppo delle APEA;
- modalità gestionali ed operative delle APEA con esempi applicativi di cessioni/trasferimenti di energia/sottoprodotti/reflui e/o per l'utilizzo di servizi e/o reti comuni;
- sviluppo di manuali e schede operative con esempi di soluzioni applicabili per la protezione di suolo e sottosuolo, la tutela della risorsa idrica, la mobilità e la logistica, l'energia, per l'uso efficiente delle risorse e la gestione dei rifiuti, la protezione dell'habitat e del paesaggio, la protezione dall'inquinamento, la tutela della salute e della sicurezza;
- predisposizione di materiale informativo sulle opportunità derivanti da una gestione unitaria, i fattori di competitività, le economie di localizzazione e di agglomerazione, il marketing di sistema, etc.

9 Cessazione dello status di APEA

La cessazione dello status di APEA è stabilita dalla Direzione Regionale competente per le Attività Produttive laddove venga richiesta da tutti i Soggetti costituenti l'APEA ovvero d'ufficio, da parte della stessa direzione regionale, qualora da oltre 12 mesi anche alternativamente:

- non avvengano cessioni/trasferimenti di sottoprodotti/energia/reflui/servizi/capacità tra i Soggetti costituenti nella quantità minima indicata nel punto 2 ;
- si verifichi la mancata fruizione dei Servizi comuni dell'APEA;
- siano terminati i programmi e le iniziative comuni adottate nell'ambito dell'APEA e non siano stati avviati programmi di simbiosi industriale.